

COMUNE DI ILLORAI *** PROVINCIA DI SASSARI

(allegato alla deliberazione Consiliare n° 22 del 03.07.2009)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1) Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1^ Commissione consiliare: Servizi sociali e volontariato

Composizione: n° 2 Consiglieri di maggioranza, n° 1 Consigliere di minoranza, il Responsabile del servizio o suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione;

Competenza in materia di strutture e servizi socio sanitari, igiene, politiche sociali, servizi all'infanzia, associazioni di volontariato;

2^ Commissione consiliare: Cultura, Scuola e Biblioteca

Composizione: n° 2 Consiglieri di maggioranza, n° 1 Consigliere di minoranza, n° 1 tecnico esterno, esperto e/o rappresentante del settore, designato dalla Giunta Municipale, il Responsabile comunale del servizio o suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione;

Competenza in materia di Pubblica Istruzione, Formazione professionale, Biblioteche, Musei, Cultura e Beni Culturali, Turismo e associazionismo locale;

- 2) Ogni commissione é composta da 3 consiglieri comunali, di cui 1 di minoranza. Il numero dei componenti delle commissioni potrà essere anche maggiore, ove ciò si renda necessario per dare rappresentanza a tutti i gruppi consiliari, atteso che ciascun gruppo consiliare ha diritto ad essere rappresentato in seno a ciascuna commissione.
- 3) Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.
- 4) La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza è fatta dalla minoranza.
- 5) Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma 3) e con votazione palese.
- 6) In caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, risultano designati i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
- 7) In caso di mancata designazione del/dei componente/i da parte di qualche gruppo, risulta eletto colui che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nelle ultime consultazioni elettorali.
- 8) Successivamente alla designazione dei componenti le Commissioni consiliari, con delibera di Giunta si provvede alla nomina delle Commissioni medesime.
- 9) Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 10) Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 11) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti

ART. 2 - INSEDIAMENTO E NOMINA DEL PRESIDENTE

- 1) La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata e presieduta dal Sindaco.

- 2) La Commissione nella sua prima adunanza procede, al proprio interno, alla elezione del Presidente.
- 3) L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese, ogni commissario può votare per un solo nome. Risulta eletto Presidente il Commissario che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.
- 4) In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, da lui nominato nella seduta di insediamento.

ART. 3 – CONVOCAZIONE

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno avvalendosi dell'ufficio Segreteria e presiede le relative adunanze.
- 2) La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri che **non fanno** parte della Commissione delle cui convocazioni trattasi, ed al Responsabile di servizio, che possono partecipare come uditori.
- 3) Le Commissioni sono convocate altresì quando lo richiedono due consiglieri membri della Commissione.

ART. 4 - FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

- 1) Le Commissioni consiliari hanno funzioni istruttorie e consultive; i loro pareri rientrano nell'istruttoria delle proposte di deliberazioni di competenza consiliare o della Giunta, in quanto relative al settore di loro competenza ed attengono precipuamente alla opportunità e convenienza socio-economica e politica dei conseguenti provvedimenti.
Il parere delle commissioni deve essere necessariamente richiesto ai fini dell'adozione di proposte di deliberazione consiliare, mentre è facoltativo sulle proposte di deliberazione della Giunta. Il parere delle commissioni non ha, comunque, carattere vincolante.
- 2) Le Commissioni consiliari possono approfondire tematiche relative alle materie di loro competenza, avvalendosi di esperti appositamente incaricati, qualora lo ritenga necessario l'unanimità dei presenti.
- 3) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti della commissione.
- 4) Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano approvate dalla maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione che ha raccolto il voto favorevole del Presidente.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni, per il principio di non ingerenza degli organi tra di loro.
- 2) Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni e i Responsabili dei servizi possono partecipare alle riunioni come uditori, senza diritto di voto.
- 3) Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono fare relazioni e proposte, se concesso dal Presidente della Commissione.
- 4) Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 6 – SEGRETERIA -VERBALIZZAZIONE

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile di servizio o da un dipendente da lui designato, oppure da un componente designato dal Presidente della commissio-

ne. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, al Responsabile del Servizio competente per materia e al Responsabile di servizio per l'erogazione del gettone di presenza.

- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE AFFARI

- 1) Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio di cui all'art. 4, primo comma, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui si debba necessariamente, ovvero su cui ritenga opportuno, acquisire la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2) Il parere deve essere reso entro un termine congruo fissato dal Sindaco. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

ART. 8 - INDAGINI CONOSCITIVE

- 1) Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti di loro competenza. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Responsabili dei servizi, nonché della Giunta o dei singoli Assessori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 10 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- 1) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che la segretezza non sia richiesta dall'unanimità dei suoi componenti.

ART. 11 – COMMISSIONI D'INDAGINE RISERVATA

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine politica riservata sull'attività dell'Amministrazione Comunale, delle sue aziende speciali, istituzioni, consorzi.
- 2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Nella commissione devono essere rappresentati di tutti i gruppi in modo proporzionale. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato anche il presidente.
- 3) Durante l'espletamento della propria attività i componenti della commissione agiscono con autonomia, fatte salve le limitazioni inerenti al loro status di Consigliere Comunale.
- 4) Al termine dell'attività, la Commissione redige apposita relazione in cui espone al Consiglio i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
- 5) Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco ed alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
- 6) Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

ART. 20 – COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

- 1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo e di garanzia.
- 2) La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito operativo ed il termine per concludere i lavori e riferire al Consiglio Comunale.
- 3) Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi.
- 4) Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente, che deve necessariamente essere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.

ART. 21 – COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO

- 1) Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare questioni di particolare rilevanza per la comunità locale, comprese fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
- 2) Alle commissioni di studio viene di norma invitato il Segretario Comunale, con funzioni di assistenza e di consulenza giuridica. Possono essere altresì invitati i responsabili dei settori dell'Ente secondo la rispettiva competenza.
- 3) Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 22 - RINVIO

- 1) Per la disciplina sul funzionamento generale delle commissioni speciali, si rinvia alle norme di cui al presente Regolamento, ove compatibili.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE – DIFFUSIONE

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni anche consuetudinarie che regolavano il funzionamento delle Commissioni.
- 3) Copia del presente regolamento verrà inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.